ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA, PINEROLO, TORINO





LE SOCIETÀ DI PERSONE LA SOCIETÀ SEMPLICE La disciplina civilistica

a cura di Luciano M. QUATTROCCHIO

Introduzione





Le disposizioni del Codice Civile in tema di società semplice costituiscono il **prototipo normativo** delle società di persone, nel senso che la disciplina prevista per la società semplice è applicabile anche agli altri tipi di società di persone, salvo che non sia espressamente previsto il contrario.

La società semplice, secondo quando previsto nel Codice Civile, può svolgere esclusivamente attività agricola; al riguardo, occorre, tuttavia, ricordare che alcune norme di carattere fiscale, peraltro ormai risalenti, hanno legittimato l'utilizzo della s.s. anche per attività di altra natura non commerciale (ad esempio la mera gestione di immobili).

25 settembre 2020

Introduzione





Le altre società di persone, cioè la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, possono invece svolgere sia attività commerciali sia attività agricole.

Ragione sociale





Il "nome" delle società di persone è indicato con la locuzione **ragione sociale**, in contrapposizione al nome delle società di capitali, per le quasi si utilizza – invece – il termine denominazione sociale.

La ragione sociale deve essere formata secondo criteri particolari: deve contenere necessariamente il **nome** di uno o più soci e l'indicazione del tipo sociale.

La ragione sociale può anche contenere il nome di un socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi di quello defunto hanno dato il loro consenso.

Contratto sociale





Il Codice Civile non prevede che il contratto costitutivo delle società semplici debba avere una forma specifica; pertanto, è ammissibile sia la forma scritta sia quella verbale. La giurisprudenza ritiene, inoltre, che la società, al pari di ogni altro contratto, possa venire in essere in forza del comportamento concludente dei soci: se, dunque, due o più soggetti esercitano in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, si è in presenza di una società di fatto.

Contratto sociale





Da questa ipotesi deve essere tenuta distinta quella della **società apparente**, che ricorre invece quando due o più persone si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano come soci di una società, pur non avendo stipulato alcun accordo, neanche tacito, e pertanto senza che alcuna società, neppure di fatto, sia venuta per volontà loro ad esistenza.

Esiste, tuttavia, **un'eccezione** alla libertà delle forme: l'atto costitutivo di una società semplice deve, infatti, essere redatto per iscritto nel caso in cui si conferiscano in proprietà beni **immobili** o **diritti reali** di godimento su immobili a tempo indeterminato o per una durata superiore a nove anni (si veda art. **1350** c.c.).

Contratto sociale





Con la riforma del 1993, l'iscrizione presso il registro delle imprese è divenuta obbligatoria anche per tutte le società semplici, con la conseguenza che – quantomeno a tale fine – le società semplici devono comunque redigere per iscritto l'atto costitutivo; l'eventuale mancata iscrizione, nel caso di società semplici, non incide tuttavia né sull'esistenza né sulla disciplina delle stesse.

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, a meno che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo: per le società di persone, almeno di regola, vale – infatti – il **principio unanimistico**, in contrapposizione alle società di capitali per le quali vale il principio maggioritario.

25 settembre 2020





Il socio, con il contratto di società, assume l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati nel contratto stesso. I conferimenti sono normalmente in danaro, ma possono anche essere effettuati in natura oppure sotto forma di conferimenti d'opera o di servizi.

Se l'ammontare dei conferimenti non è determinato nel contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale; assume, cioè, rilevanza lo specifico tipo di attività economica che i soci hanno concordato di esercitare in comune.

25 settembre 2020





Rientrano tra i beni in natura oggetto di conferimento anche i crediti vantati dai soci verso terzi, per i quali vale una regola particolare: il credito si intende conferito non per il suo valore nominale, ma per il valore attribuitogli nel contratto di società; pertanto, se un credito di valore nominale pari a 100 viene conferito per il valore di 80 e il debitore non paga, il socio conferente risponde dell'inadempimento del debitore nei limiti di 80.





I conferimenti possono essere o in proprietà o in godimento: nel primo caso i beni si trasferiscono in proprietà alla società, nel secondo caso il socio resta – invece – titolare dei beni, mentre la società acquista su di essi solo un diritto di godimento. La distinzione tra le due tipologie di conferimento si rivela fondamentale in ipotesi di perimento del bene in un momento successivo a quello del conferimento: nel caso di conferimento del bene in proprietà, il rischio del suo perimento è a carico della società; qualora, invece, il conferimento sia stato effettuato in godimento, in base al principio di diritto privato per cui res perit domino, del perimento del bene risponde il socio conferente, il quale può anche essere escluso dalla società.





Tutti i beni conferiti sono comunque destinati a essere esclusivamente utilizzati nell'ambito della società per il conseguimento dei fini sociali; pertanto i soci non possono servirsi dei beni conferiti per fini estranei a quelli della società, a meno che abbiano ottenuto il consenso degli altri soci.





Nelle società di persone vige la regola secondo cui, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, tutti i soci sono amministratori della società; tuttavia, è possibile prevedere l'attribuzione della gestione della società solo ad alcuni di essi oppure ad un amministratore unico. Vale in ogni caso la regola per cui soltanto i soci possono rivestire la carica di amministratori della società.

L'amministrazione della società, quando è affidata a due o più soci, può seguire due distinti modelli: quello dell'amministrazione disgiuntiva o quello dell'amministrazione congiuntiva.





Se nulla è stabilito nel contratto sociale, si applica il modello dell'amministrazione disgiuntiva, in base al quale l'amministrazione spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci amministratori; pertanto, ogni amministratore può compiere tutti gli atti che gli competono senza consultare preventivamente gli altri.

Tale completa libertà di azione è sottoposta, tuttavia, ad un temperamento: si prevede, infatti, che ciascun socio amministratore abbia il diritto di opporsi preventivamente all'operazione che un altro socio amministratore voglia compiere. In questo caso, tutti i soci (ivi compresi i soci non amministratori) sono chiamati a pronunciarsi con una decisione assunta a maggioranza determinata secondo le quote di partecipazione agli utili.





Nel modello dell'amministrazione congiuntiva, invece, si prevede che l'amministrazione spetti congiuntamente ai soci amministratori, i quali devono pertanto decidere sempre all'unanimità il compimento di tutti gli atti di gestione. L'atto costitutivo, peraltro, può prevedere che l'amministrazione congiuntiva risponda al principio maggioritario: in tale caso, le decisioni vengono assunte dai soci amministratori, a maggioranza, secondo le quote di partecipazione agli utili.

Anche la menzionata libertà di azione contemplata dal modello congiuntivo è sottoposta ad un **temperamento**: il Codice Civile stabilisce, infatti, che i singoli amministratori possono compiere disgiuntamente atti amministrativi nel caso in cui vi sia urgenza di evitare un danno alla società.





I soci possono, infine, decidere di strutturare l'amministrazione con una commistione dei due modelli: è lecita, pertanto, un'eventuale previsione dell'atto costitutivo, la quale stabilisca che per gli atti di straordinaria amministrazione debba applicarsi il modello congiuntivo, mentre per quelli di ordinaria amministrazione il modello disgiuntivo.

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (art. 1703 e ss., c.c.), con la conseguenza che si applica il principio della diligenza del mandatario.

Per le **società semplici** non sono richiamate le norme in materia di tenuta della contabilità, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione degli affari sociali ai soci non amministratori.

Nomina, revoca e responsabilità degli amministratori



Gli amministratori possono essere nominati nel contratto sociale oppure con atto separato; in tale ipotesi, deve essere acquisito il consenso unanime dei soci.

Mentre nel primo caso, un'eventuale revoca degli amministratori prima della scadenza del loro mandato è ammessa soltanto in presenza di una giusta causa, nel secondo è possibile procedere alla revoca di questi ad nutum (cioè in assenza di un valido motivo), salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno subito. Come previsto per la nomina, anche per la revoca è necessario il consenso unanime dei soci; tuttavia, l'art. 2259 c.c. chiarisce che, anche in assenza di accordo unanime, ciascun socio ha la facoltà di chiedere – in sede giudiziale – la revoca di un amministratore per giusta causa.

Nomina, revoca e responsabilità degli amministratori



Per quanto concerne la responsabilità degli amministratori, è previsto che essi siano solidalmente responsabili verso la società per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale e nel caso abbiano cagionato un danno alla società. La solidarietà opera anche nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva; tuttavia, la responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa.





Se nulla è stabilito nel contratto sociale, ciascun socio amministratore è dotato del potere di rappresentanza.

Come evidenziato dalla dottrina, i poteri di amministrazione e di rappresentanza costituiscono due concetti differenti: il primo, infatti, consiste nel potere di decidere il compimento di un determinato atto di gestione (es. decidere l'acquisto di un immobile), mentre il secondo consiste nel potere di impegnare la società verso i terzi, attraverso la spendita del suo nome.





Di norma, i due poteri coesistono nella stessa persona: ciascun amministratore, pertanto, può assumere decisioni aventi rilievo interno e, in quanto rappresentante, manifestare la volontà negoziale ai terzi in nome e per conto della società. Al riguardo, occorre, comunque precisare che se l'atto costitutivo prevede un sistema di amministrazione congiunto e nulla dispone in merito alla rappresentanza, questa deve considerarsi allo stesso modo congiuntiva e, pertanto, gli amministratori devono partecipare all'atto tutti insieme (nell'esempio di cui sopra, per impegnare la società è dunque necessaria la sottoscrizione di tutti i soci amministratori).





L'atto costitutivo può, tuttavia, prevedere un'articolazione variegata del potere di amministrazione e di rappresentanza: è, pertanto, lecita la clausola del contratto sociale che attribuisca il potere di rappresentanza a uno solo dei soci amministratori.

In ogni caso, il Codice Civile prevede che qualunque modificazione apportata alla disciplina interna della rappresentanza, per essere opponibile ai terzi debba essere portata a loro conoscenza con mezzi idonei, ai sensi dell'art. **1396** c.c.





Diversa dalla rappresentanza generale della società è, invece, l'ipotesi in cui gli amministratori attribuiscano a terzi il potere di compiere determinati atti in nome e per conto della società in virtù di una apposita procura da loro rilasciata per singoli affari o incarichi; in questi casi, infatti, è previsto che si applichi la normativa della rappresentanza di diritto comune. In tali ipotesi, non è ammessa una procura "generale", in quanto verrebbe snaturato il ruolo dell'amministratore, il quale – per mezzo della procura – delegherebbe tutti i suoi poteri.

Controllo dei soci sulla gestione





Dal momento che, almeno di norma, tutti i soci della società semplice rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali, quelli tra essi a cui non spetta il compito di gestire la società hanno diritto di essere debitamente informati sull'attività svolta dagli amministratori, e, in particolare, di:

- avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- consultare i documenti relativi all'amministrazione (scritture contabili);
- ottenere il rendiconto della gestione, qualora siano compiuti gli affari per cui è stata costituita la società ovvero, se il compimento degli affari sociali perdura oltre un anno, al termine di ogni esercizio.

Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite



Nella società semplice ciascun socio ha diritto di percepire gli utili, nella quota attribuitagli nel contratto sociale, dopo l'approvazione del rendiconto.

Il rendiconto consiste in un bilancio vero e proprio, composto da stato patrimoniale e conto economico, dal quale emerge il risultato dell'esercizio.

Se nulla è stabilito nel contratto sociale, la quota di partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti: vige, cioè, la presunzione dell'uguaglianza dei conferimenti, qualora il valore di questi ultimi non sia determinato dal contratto.

Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite



Il contratto sociale può, tuttavia, prevedere una partecipazione agli utili e alle perdite non proporzionale ai conferimenti.

Nel caso in cui il socio abbia conferito servizi, la quota di partecipazione agli utili e alle perdite deve essere determinata nel contratto sociale; in caso contrario è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto sociale determina soltanto la quota di partecipazione agli utili, si presume che – nella stessa misura – il socio debba partecipare alle perdite. È da ritenersi valida anche la regola inversa.

Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite



In tutte le società vige, poi, il divieto del *patto leonino*, cioè della clausola con la quale uno o più soci siano esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili e/o dalle perdite. Tali patti sono, in particolare, affetti da nullità; al riguardo, va precisato che si considerano nulli anche i criteri di ripartizione congeniati in modo tale da determinare, in sostanza, l'esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite.





Nelle società semplici per le obbligazioni sociali rispondono **personalmente** e **solidalmente** i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (art. 2267 c.c.). Si parla dunque di **responsabilità illimitata**.





Con il termine "personalmente" si intende che il socio risponde con il proprio patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.), mentre con il termine "solidalmente" si intende che il creditore può agire – per l'intero – indifferentemente su ciascuno dei soci, anche solo su uno di essi, il quale avrà successivamente il diritto di rivalersi nei confronti della società e degli altri soci. Tuttavia il socio, al quale sia richiesto il pagamento di un debito sociale, può richiedere al creditore di soddisfarsi in primo luogo sul patrimonio della società; ma, a tal fine, deve indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (devono essere beni di pronta e facile convertibilità in danaro): si parla in questo caso di limitato beneficio di escussione.





La precisazione "salvo patto contrario" si riferisce alla possibilità, nelle sole **società semplici**, di prevedere che alcuni soci abbiano una responsabilità limitata. Affinché tale patto di limitazione della responsabilità sia opponibile ai terzi devono, tuttavia, essere rispettate due condizioni:

- che i soci in oggetto non siano amministratori della società;
- che il patto con cui è stata limitata la responsabilità sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (vi è, dunque, l'onere di "pubblicizzare" il patto di limitazione della responsabilità).

Quanto ai nuovi soci, si precisa che gli stessi rispondono di tutte le obbligazioni sociali delle quali venga richiesto il pagamento e, dunque, anche di quelle sorte in un momento anteriore al loro ingresso in società.





La responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali non viene meno nei casi di sua morte, recesso o cessione della quota, con riferimento a tutte le obbligazioni sorte prima dello **scioglimento** del rapporto sociale. Delle obbligazioni successive a detto evento risponderanno, invece, unicamente coloro che sono rimasti soci della società; lo scioglimento del rapporto sociale, tuttavia, deve essere portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi, ai quali non è altrimenti opponibile.

Creditore particolare del socio





Il creditore particolare del socio, per l'intera durata della società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla sua partecipazione (es. sequestro conservativo), in vista della sua successiva liquidazione.

Tuttavia se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare i propri crediti (l'onere della prova ricade in ogni caso in capo al creditore), il creditore particolare del socio può anche chiedere la liquidazione della partecipazione del socio debitore.

Creditore particolare del socio





Questa richiesta opera come causa di esclusione di diritto dalla società. Anche in detto caso il creditore del socio non può soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale, che è distinto rispetto a quello del socio: la società è soltanto tenuta a versargli una somma di danaro corrispondente al valore della partecipazione (al momento della domanda).

La partecipazione del socio deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda e non è ammessa la compensazione tra un eventuale debito – che il creditore particolare del socio ha verso la società – e il credito che egli vanta nei confronti di un socio; infatti, se ciò fosse possibile, il creditore del socio si soddisferebbe – nella sostanza – sul patrimonio della società.

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un solo socio



Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, può avvenire per tre cause:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

Scioglimento del rapporto sociale degli Esperi Contabili di Ivre, Pierrolo, Torino Ilimitatamente a un solo socio



Il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento del contratto sociale, ma comporta unicamente la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti e il socio uscente o i suoi eredi, attraverso la liquidazione della quota sociale.

Vige, infatti, un principio di **conservazione** del contratto sociale, che emerge anche con riferimento all'ipotesi in cui rimanga un solo socio: in tale caso questi ha, infatti, sei mesi di tempo per reperire un altro socio, al fine di continuare l'attività sociale. Nel caso in cui, trascorsi i sei mesi, non sia stata ricostituita la compagine sociale, interviene lo scioglimento di diritto della società.

Morte





In caso di morte del socio, sono previste tre ipotesi:

- viene liquidata agli eredi la quota del socio deceduto entro sei mesi;
- viene proposto agli eredi di entrare a far parte della società, sulla base della quota di partecipazione del socio deceduto (è necessaria quindi l'accettazione sia dei soci superstiti sia degli eredi).
- i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società: ciò avviene, in particolare, quando il socio deceduto rappresentava la figura "carismatica" all'interno della società. In questo caso, gli eredi devono attendere il termine delle operazioni di liquidazione per partecipare, con i soci superstiti, alla divisione dell'attivo che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti sociali.

Morte





Il contratto sociale può **predeterminare** le conseguenze della morte di un socio, attraverso l'inserimento di clausole particolari.

La più diffusa è la clausola di continuazione facoltativa: i soci manifestano preventivamente il desiderio di continuare la società con gli eredi, precludendosi la possibilità di liquidazione della quota agli eredi. Gli eredi, comunque, non sono vincolati a subentrare nella quota del *de cuius*, ma possono scegliere se aderire o meno al contratto sociale; se fosse, infatti, previsto un obbligo in tal senso, si violerebbe il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).

Morte





Un'altra clausola frequente in tema di morte del socio è quella della consolidazione, in base alla quale si prevede che la quota del socio defunto venga automaticamente acquisita agli altri soci, proporzionalmente alla misura della partecipazione di ciascuno di essi, mentre in capo gli eredi permane soltanto il diritto alla liquidazione del valore della quota stessa.

Recesso





Ai sensi dell'art. 2285 c.c., dettato in tema di società semplice, applicabile anche alle altre società di persone, è attribuito ad ogni socio il diritto di recesso, che consiste nello scioglimento del rapporto sociale per iniziativa del singolo socio e non influisce sulla continuazione del rapporto sociale fra i soci superstiti.

Il **recesso** ha una disciplina differente a seconda che la società sia contratta a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.

Recesso





Se la società è contratta a tempo determinato, il socio può recedere solo in presenza di giusta causa; se invece la società è contratta a tempo indeterminato (l'atto costitutivo non indica il termine di durata della società oppure indica una durata corrispondente all'intera vita di un socio), il socio può recedere liberamente, ma deve dare un preavviso di almeno tre mesi agli altri soci e il recesso avrà effetto solo alla scadenza di tale periodo (solo il recesso per giusta causa ha, pertanto, effetto immediato).

Recesso





La giurisprudenza definisce come giusta causa un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la fiducia reciproca (es. amministrazione disordinata o disonesta); nei casi di contestazione, la sussistenza della giusta causa di recesso è, in ogni caso, valutata caso per caso dal giudice.

Il contratto sociale può prevedere altre ipotesi di recesso (c.d. ipotesi di recesso convenzionale), ma non può privare il socio della facoltà di recesso nelle ipotesi previste dal legislatore.

Cause di esclusione





L'esclusione di un socio può avvenire di diritto oppure per decisione degli altri soci.

L'esclusione di **diritto** si ha in due sole ipotesi tassativamente previste della legge:

- quando il socio viene dichiarato fallito;
- quando il creditore particolare del socio aggredisce la quota di partecipazione e ne ottiene la liquidazione.

Diversi sono invece i casi di **esclusione facoltativa** del socio, di esclusione cioè rimessa alla decisione degli altri soci.

Cause di esclusione





In particolare, si prevede che i soci possano decidere l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- quando il socio medesimo abbia commesso gravi inadempienze relativamente alle obbligazioni sociali (es. la mancata esecuzione dei conferimenti promessi oppure un comportamento ostruzionistico che paralizza l'attività della società);
- quando sia dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione del socio,
 questi sia stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

Cause di esclusione





– quando il socio abbia conferito beni in natura a titolo di proprietà e, questi, siano periti prima del trasferimento della titolarità; quando il socio abbia conferito beni in natura a titolo di godimento e i beni siano periti, anche durante la vita della società, per causa non imputabile agli amministratori; quando il socio abbia conferito la propria opera e sia sopravvenuta l'inidoneità a svolgere la stessa.

Procedimento di esclusione di esclusione del control con (esclusione facoltativa)



L'esclusione facoltativa è decisa a maggioranza dai soci, calcolata per teste (e non, dunque, in base alle quote di partecipazione), senza il computo del socio da escludere: ciascun socio ha dunque diritto a un voto.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso; entro tale termine quest'ultimo può presentare opposizione davanti al tribunale contro la decisione assunta dagli altri soci.

In tal sede occorre accertare se ricorra la specifica causa di esclusione contestata al socio: la decisione di esclusione deve, quindi, essere adeguatamente motivata e comunicata al socio.

Procedimento di esclusione di esclusione del control con (esclusione facoltativa)



Se il tribunale accoglie l'opposizione del socio, quest'ultimo viene reintegrato nella pienezza dei suoi diritti. In via provvisoria, il tribunale può anche sospendere l'esecuzione della decisione.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio. In tale specifica circostanza, l'atto costitutivo può prevedere che le questioni relative all'esclusione siano deferite alla decisione di arbitri (clausola compromissoria).

Liquidazione della quota a favore del socio



Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, il socio stesso o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota al momento dello scioglimento; non è dunque ammessa la restituzione degli eventuali beni in natura conferiti a titolo di proprietà, oppure conferiti a titolo di godimento.

La liquidazione della quota deve avvenire in base alla **situazione patrimoniale** della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento; se vi sono operazioni in corso, il socio o gli eredi partecipano agli utili e alle perdite delle operazioni medesime e, pertanto, occorre tenere conto dell'esito di tali operazioni. Il pagamento della quota deve essere corrisposto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Liquidazione della quota a favore del socio



Nell'ipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare del socio, il pagamento deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta.

Responsabilità del socio uscente o degli eredi



Nei casi in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, quest'ultimo è responsabile illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha fatto parte della compagine sociale.

Si ricorda, inoltre, che lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, per avere effetti verso i terzi, deve essere portata a loro conoscenza con mezzi idonei. In caso contrario, lo scioglimento del rapporto sociale non è opponibile ai terzi creditori, con la conseguenza che il socio uscente risponde anche delle obbligazioni sociali assunte dalla società successivamente alla sua "uscita", salvo il diritto di rivalersi successivamente sulla società e sugli altri soci per l'intera somma corrisposta.

Cause di scioglimento della società





La società si scioglie al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- 1) per il **decorso del termine** per il quale è stata contratta, fissato nell'atto costitutivo; è possibile prorogare la durata della società, sia espressamente (decisione formale dei soci), sia tacitamente (la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il tempo per cui è stata contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali);
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (es. un'insanabile discordia fra i soci, tale da paralizzare in modo assoluto l'attività sociale; se la causa di sopravvenuta impossibilità è riconducibile a una grave inadempienza di uno dei soci, si può invece far ricorso al procedimento di esclusione);

Cause di scioglimento della società





- 3) per volontà di tutti i soci (salvo che l'atto costitutivo preveda che lo scioglimento anticipato possa essere deliberato anche a maggioranza);
- 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita (il socio superstite può, dunque, medio tempore, continuare per un limitato periodo di tempo a svolgere normalmente l'attività d'impresa);
- 5) per le **altre cause previste dal contratto sociale** (es. morte di un socio la cui partecipazione alla società è considerata essenziale per il perseguimento dell'oggetto sociale).

Cause di scioglimento della società





Lo scioglimento della società per le cause appena indicate opera di diritto e, quindi, automaticamente al momento in cui le stesse si verificano; ogni socio ha dunque la facoltà di far accertare giudizialmente l'esistenza di una causa di scioglimento e lo scioglimento ha effetto dalla data in cui la causa si è verificata, non da quella in cui è stata accertata.





Una volta verificatasi una causa di scioglimento della società, questa entra in fase di liquidazione. Gli **amministratori** conservano il proprio potere limitatamente agli affari urgenti e fino al momento in cui siano stati presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

La liquidazione è fatta ad opera di uno o più **liquidatori**, che prendono il posto degli amministratori e che possono essere non soci; i liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.





La liquidazione può avvenire in tre modi alternativi:

- secondo quanto previsto nel contratto sociale;
- secondo l'accordo intervenuto tra i soci al momento dello scioglimento;
- secondo le disposizioni di legge.

Per quanto riguarda gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori, si prevede che siano regolati sulla base delle disposizioni stabilite per gli amministratori. In ordine alla revoca dei liquidatori è previsto che essa possa avvenire per volontà di tutti i soci, oppure che sia dichiarata dal tribunale – per giusta causa – su domanda di uno o più soci.





Una volta intervenuta una causa di scioglimento, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e devono presentare agli stessi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori, a loro volta, devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali e redigere insieme agli amministratori un **inventario**, dal quale risulti l'elenco delle attività e delle passività sociali; l'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.





A questo punto i liquidatori devono liquidare le attività al fine di pagare i debiti sociali; a tale fine, essi possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono anche vendere in blocco l'azienda.

I liquidatori hanno, quindi, il compito di convertire in denaro i beni sociali, di pagare i creditori e di ripartire fra i soci l'eventuale residuo attivo.

In capo ai liquidatori sono, tuttavia, posti due divieti:

 non possono intraprendere nuove operazioni e, se contravvengono a tale divieto, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi;





non possono ripartire i beni sociali fra i soci finché non siano stati pagati tutti i creditori sociali. Peraltro, se i fondi disponibili non sono sufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono richiedere ai soci in via preventiva il versamento di quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di conferimento, e, se ciò non è sufficiente, ulteriori somme, nei limiti dei rispettivi regimi di responsabilità (limitata o illimitata) e in proporzione della quota di partecipazione di ciascuno alle perdite. Qualora un socio risulti insolvente, il debito di sua competenza viene ripartito fra i soci restanti, secondo le proporzioni ora esaminate.





Nel corso della vita della società non possono essere restituiti ai soci conferenti gli eventuali beni in natura conferiti a titolo di proprietà, neppure se si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

Al contrario, al termine della società, i soci che hanno conferito beni a titolo di godimento hanno diritto di vederseli restituiti nello stato in cui si trovano e, se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale e possono anche promuovere un'azione risarcitoria contro gli amministratori.





Una volta estinte tutte le passività, l'attivo residuo è destinato anzitutto al rimborso dei conferimenti secondo la valutazione fatta nel contratto sociale; mentre l'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci secondo la quota di partecipazione agli utili.